



**Gli accertamenti nelle società a ristretta base azionaria  
Evoluzione giurisprudenziale**

**O.D.C.E.C. Cremona – 24 aprile 2015**

*A cura di Marco Valenti*

# MANCANZA DI UNA DEFINIZIONE LEGISLATIVA DELLA NOZIONE DI “SOCIETÀ A RISTRETTA BASE”


- Manca una definizione giuridica di “società a ristretta base azionaria”
- E' frutto di elaborazione giurisprudenziale (su art. 2263 co. 1 C.C.: proporzionalità ai conferimenti)

# ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA NOZIONE DI "SOCIETÀ A RISTRETTA BASE AZIONARIA"

**Di volta in volta**, sono state considerate società a r.b.a.


- ***tra coniugi, parenti o affini*** ("fiducia")
- ***limitatissimo numero di soci***
- ***non superiore a tre persone fisiche***
- ***tre soci*** (di cui **due persone fisiche** e una società **finanziaria** con quota di minoranza)
- ***conta il n° dei soci e non la loro "qualità"***
- ***tre gruppi familiari***

# UTILI EXTRA - BILANCIO



RISTRETTO NUMERO DI SOCI

c.d. VINCOLO DI  
"COMPLICITA' "



NECESSITA' **DI COESISTENZA** DI ENTRAMBI I REQUISITI

**NECESSITA' DI FORNIRE LA PROVA** DELL'ESISTENZA DI ENTRAMBI I REQUISITI **(DA PARTE DELL'UFFICIO)**

**(ATTENZIONE: CTP Treviso 71/2010 e Cassazioni 20721 del 6.10.2010 + 2090 del 5.2.2015: è *ONERE DEL CONTRIBUENTE* DIMOSTRARE DI NON AVER PERCEPITO SOMME / AVER REINVESTITO IN SOCIETA' E/O UTILIZZATO IN MODO DIFFERENTE LE SOMME)**

# UTILI EXTRA - BILANCIO

PRESUPPOSTI PER CONFIGURARE LA DISTRIBUZIONE DI UTILI  
EXTRA – BILANCIO

MAGGIOR REDDITO IN CAPO ALLA SOCIETA' PER:



**RICAVI IN NERO**




**COSTI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI**


**N.B. CTR Firenze 9 aprile 2013 n. 54/29/13:** se la rettifica si fonda su recupero a tassazione di **costi (asseritamente INDEDUCIBILI, MA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI dalla società) o sulla valutazione del magazzino**, i maggiori redditi, non essendo stati monetizzati, non possono nemmeno essere stati redistribuiti

# UTILI EXTRA - BILANCIO

## LA QUESTIONE DELLA DOPPIA PRESUNZIONE



**prima presunzione:** quella che consente all'ufficio di accertare i redditi in capo alla società.



**seconda presunzione:** quella secondo cui i maggiori utili accertati alla società sarebbero stati distribuiti in nero ai soci.


**CASSAZIONE sentenza n. 6780 del 5 maggio 2003  
(CONFERMATA DA CASSAZIONE N. 5369 DEL 7.3.2014)**

*"nel caso di società a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale.*

*Affinché, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare - cioè il fatto noto alla base della presunzione - abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi."*

# UTILI EXTRA - BILANCIO

**SOLO SE ACCERTAMENTI «DEFINITIVI» IN CAPO ALLA SOCIETA'**



**Cassazione 20870/2010: presunzioni attuabili solo se l'accertamento è divenuto definitivo in capo alla società**



**Dubbi:** litisconsorzio ? Quale sorte per accertamenti a soci persone fisiche nelle more del giudizio della società ? Sospensione ?

**Cassazione n. 2214 del 31 gennaio 2011:** «Trattasi di controversie connesse sotto il profilo oggettivo; la C.T.P. è tenuta a sospendere il giudizio relativo ai soci, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza concernente la società».





Conformi anche **Cassazione 441/2013** (requisito della «certezza» del reddito accertato in capo alla società) e **Cass. 5369/2014**

**CONFORME C.T.R. LOMBARDIA S.S. BRESCIA 2089/64/2014 (RICHIESTI: presunzione legittima 1) ACCERTAMENTO R.B.A + 2) VALIDO ACCERTAMENTO SU SOCIETA' PER RICAVI NON DICHIARATI)**

# UTILI EXTRA - BILANCIO

## DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI IMPOSTA CUI IMPUTARE GLI UTILI EXTRA-BILANCIO


-  **Cassazione 25688/2006: non applicabile l'art. 2433, co. 2 C.C.** nella parte in cui prevede che la distribuzione degli utili possa essere effettuata soltanto a seguito dell'approvazione del bilancio e della relativa deliberazione
-  Attribuzione utili ai soci p.f. **nel medesimo periodo** in cui gli utili sono stati conseguiti



# UTILI EXTRA - BILANCIO

## ATTRIBUZIONE UTILI AI SOCI P.F. IN CASO DI SOCIETA' «IN PERDITA»

 **Cassazione 18640/2008:** ai fini della presunzione della distribuzione di utili, **è irrilevante che la società possa essere in perdita**

 La mera inesistenza di un utile contabile di esercizio non può escludere l'attribuzione di utili ai soci p.f. (nel medesimo periodo in cui i proventi extra-bilancio o i costi oggettivamente inesistenti sono stati conseguiti/pagati)

# RASSEGNA GIURISPRUDENZA RECENTE (1)

- **CTP TREVISO, sent. 16 aprile 2013, n. 31/4/13**: presunzione di distribuzione di dividendi. Rileva la caratura della partecipazione. Non è una presunzione di attribuzione per “trasparenza”
- **CTR MILANO, sent. 21 giugno 2013, n. 82/46/13 e CASSAZIONE n. 441/2013**: questione dell'allegazione dell'accertamento della società agli accertamenti dei soci;
- **CASSAZIONE, sent. N. 441 del 10 gennaio 2013**: questione del litisconsorzio obbligatorio (o meno): necessità di sospendere le liti relative ai soci persone fisiche

## RASSEGNA GIURISPRUDENZA RECENTE (2)

### **Società di capitali a ristretta base sociale - Applicabilità del raddoppio dei termini per violazioni penali - Illegittimità (C.T. Reg. Roma sez. Latina 9.10.2014 n. 6019/40/14)**

Negli accertamenti eseguiti nei confronti delle società di capitali "ristrette" fondati sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, **l'accertamento notificato al socio non può automaticamente beneficiare per l'Ufficio del termine raddoppiato per violazioni penali.**

Infatti, appurata la potenziale integrazione del delitto di dichiarazione fraudolenta ex art. 3 del DLgs. 74/2000 nei confronti della società e quindi, nella specie, dell'amministratore, **detta responsabilità penale non può essere "ribaltata" sul socio.** Peraltro, **a differenza di quanto avviene nel caso delle società di persone,** non sussiste un automatismo nell'imputazione reddituale simile alla trasparenza, in quanto il recupero a tassazione in capo ai soci postula un ragionamento ulteriore, che si concretizza nella presunzione di distribuzione degli utili.